
REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I. Norme generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000, la posa di impianti pubblicitari all'interno della zona edificabile stabilita dal Piano regolatore comunale.

Il territorio escluso dalla zona edificabile non soggiace ai disposti del presente Regolamento, giacché di competenza cantonale.

Per quanto non dichiaratamente prescritto dal Regolamento in oggetto, fanno stato i disposti della Legge e Regolamento cantonali.

² È pure soggetta al presente Regolamento l'esposizione, in zona edificabile, di rimorchi, contenitori o altri oggetti di per sé mobili ma con evidente funzione pubblicitaria fissa.

³ Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto la cui realizzazione necessaria di un'autorizzazione ai sensi della LE.

Art. 2 Zone

¹ Ai fini dell'applicazione di questo Regolamento il territorio comunale è suddiviso in:

- Zona 1: zone artigianale (Ar), commerciale (Zc), residenziale semi intensiva (R3) limitatamente alla fascia che si affaccia lungo la cantonale in Tirada come pure zona speciale dei Monti a destinazione viti-vinicola (NSM);
- Zona 2: zone residenziali, residenziale-commerciale (RC3), dei nuclei, dei gruppi di edifici (ZGE), per edifici ed attrezzature pubbliche (AP-EP) e per edificazione mista d'interesse pubblico e privato (EP-M).

² Le zone sono di regola quelle definite dal Piano regolatore e, per il resto, precisate dal Municipio che può anche stabilire limiti diversi da quelli del Piano regolatore, in presenza di casi particolari.

II. Zona 1

Art. 3 Norme generali

¹ La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili situati in Zona 1 non soggiace a restrizioni particolari, fatti salvi gli art. 9 e 11 del presente Regolamento.

² Gli impianti posti sui tetti degli edifici devono conformarsi a quelli ev. posti nelle vicinanze e, comunque, la loro altezza massima non deve superare 1 m.

³ Impianti su sostegni o pannelli appositi devono distare almeno 1 m dal confine del fondo limitrofo; le bandiere devono rispettare la medesima distanza a misurare dalla stessa in posizione spiegata.

Art. 4 Limitazioni

Nella zona residenziale semi intensiva (R3) che si affaccia lungo la cantonale In Tirada, inseriti nella Zona 1, relativamente ai fondi che confinano con la strada in questione, il Municipio può applicare delle restrizioni per la dimensione massima e l'orientamento degli impianti rispetto alla stessa, in modo da garantire maggiore unitarietà.

III. Zona 2

Art. 5 Genere dell'impianto

¹ Nella Zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo in cui si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali); la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.

² Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinate a pubblicità per terzi conformi ad un uso diffuso (es. insegne dei bar), oppure a quelle attività compatibili con la destinazione d'uso della relativa zona d'utilizzazione (cfr Piano regolatore).

Art. 6 Forme dell'impianto

Le insegne non devono superare 3 mq di superficie e 10 cm di spessore; vanno posate non più alte delle finestre del primo piano e fissate alle facciate degli edifici, parallelamente alla pubblica via principale.

Art. 7 Eccezioni

Possono essere eccezionalmente autorizzati:

- l'uso di porzioni importanti di facciata per interventi di carattere artistico (decorazioni murali), di regola per tempo limitato;
- impianti indipendenti dagli edifici (totem, tralicci), segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici, se sostituiscono insegne a facciata, qualora non siano più grandi di queste e posati ad almeno 1 m dal confine del fondo;
- la posa perpendicolare rispetto alla pubblica via oppure alla facciata (sporgente) di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

IV. Zone e norme particolari

Art. 8 Zona 2

¹ Nei nuclei e in prossimità dei monumenti, le insegne sono da contenere nelle aperture dell'edificio (vetrine).

² In mancanza di adeguate aperture, sono autorizzate insegne a facciata poco appariscenti, segnatamente per dimensioni, e non luminose.

³ Sono riservate le disposizioni del Piano regolatore comunale relativamente alla zona del Nucleo Vecchio di Vigana.

Art. 9 Settori di protezione pubblicitaria

Le zone AP-EP degli edifici scolastici, dei parchi giochi e del campo da calcio, come pure quelle immediatamente ad esse limitrofe, sono definite settori di protezione pubblicitaria per le quali è vietato qualsiasi tipo di pubblicità di tabacchi, bevande alcoliche e altri prodotti o servizi dannosi.

Art. 10 Suolo pubblico

¹ La posa di impianti pubblicitari su suolo pubblico soggiace alla Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (se area di proprietà del Cantone) oppure al Regolamento comunale e, segnatamente, ai disposti dell'art. 114 che disciplina le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi (se area di proprietà del Comune).

² L'affissione è permessa su pannelli fissi dedicati a tale scopo, situati nei luoghi designati dal Municipio, a numero chiuso.

³ Il Municipio stipula le convenzioni del caso con la relativa società d'affissione per l'uso di questi pannelli.

Art. 11 Impianti vietati

Su tutto il territorio comunale è di principio vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

V. Norme finali

Art. 12 Tasse

Per il prelievo delle tasse per la posa degli impianti pubblicitari, fanno stato, nei limiti previsti dall'art. 14 della Legge sugli impianti pubblicitari, i disposti della relativa ordinanza municipale.

Art. 13 Norme transitorie

¹ Queste norme si applicano ai nuovi impianti e alla sostituzione di impianti esistenti.

² Il Municipio può ordinare in ogni tempo la rimozione di impianti preesistenti in manifesto contrasto con le stesse, tenendo conto del costo dell'impianto e del tempo trascorso dalla posa.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente: Il Segretario:

Augusto Rota Mirta Wyler

Approvato dal Consiglio comunale il 24.06.2004

Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni il 15.12.2004